



# Istituto Educativo Femminile Mondragone

Museo del Tessile e dell'Abbigliamento  
"Elena Aldobrandini"

## DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 4 del 09/05/2016

OGGETTO: Approvazione Codice di Comportamento degli Organi amministrativi e dei Dipendenti della Fondazione.

Nell'anno duemilasedici, nel giorno nove del mese di Maggio, nella sede della Fondazione Mondragone - Napoli - P.tta Mondragone, 18.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.re *Raffaele Balsamo*, in virtù dei poteri conferiti dal Presidente della Giunta Regionale della Campania con D.P.G.R. n. 236 del 23/11/2015

#### Visti

Il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 54 e il D.lgs 39/2013, nonché il D.P.R. 16/4/2013 n. 62;

#### Viste

altresi, le linee guida contenute nel richiamato D.P.R. 62/2013, nonché le Circolari del Responsabile della Regione Campania per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, nonché le note del Dipartimento Regionale 54 di Promozione Culturale e Sociale.

#### Considerato

Che con determina n. 3 del 31/03/2016 è stato approvato e pubblicato sul sito della Fondazione il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018, previsto dalla Legge 190/2012;

#### Ritenuto

- \* di dover provvedere ad approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti e degli Organi amministrativi della Fondazione Mondragone e di pubblicarlo sul sito internet della Fondazione stessa;
- \* di dover trasmettere successivamente il Codice approvato alla Regione Campania e al Dipartimento Statale della Funzione Pubblica;

#### Considerato

- che il codice di comportamento è parte integrante e sostanziale della presente determinazione

#### Determina

Per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- di approvare, come approva, il Codice di Comportamento degli organi amministrativi e dei dipendenti della Fondazione Mondragone - Istituto Educativo Femminile Mondragone - Museo del Tessile e dell'Abbigliamento Elena Aldobrandini, che forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- di disporre la pubblicazione del Codice di comportamento sul sito Internet della Fondazione e la sua trasmissione alla Regione Campania ed al Dipartimento statale della Funzione Pubblica;

Il Commissario Straordinario  
Dott.re *Raffaele Balsamo*





# Istituto Educativo Femminile Mondragone

Museo del Tessile e dell'Abbigliamento  
"Elena Aldobrandini"

**Codice di comportamento dell'Istituto Educativo Femminile Mondragone - Fondazione**  
Adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le  
linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

## Articolo 1

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti, incluso il personale con qualifica dirigenziale, dell'Istituto Educativo Femminile Mondragone - Fondazione Mondragone e le categorie di personale di cui al successivo art. 2, di seguito denominati "dipendenti", sono tenuti ad osservare.
2. Le previsioni del presente codice integrano quelle previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le quali trovano integrale applicazione.

## Articolo 2

### AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si applicano a tutti i dipendenti, collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a tutti coloro che collaborino in maniera non meramente episodica con la Fondazione nonché nei confronti dei collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della Fondazione e si interfacciano con gli uffici della struttura. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l'amministrazione inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice, mentre, nei casi meno gravi, clausole comportanti penalità economiche, eventualmente in misura percentuale rispetto al compenso previsto.

## Articolo 3

### PRINCIPI GENERALI

1. I destinatari del codice sono tenuti a conoscerne il contenuto nonché a contribuire alla sua diffusione ed attuazione dei principi in esso sviluppati.
2. I destinatari del Codice ispirano la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità e, tanto coloro che sono titolari di incarichi di indirizzo politico o di scelte gestionali, quanto i dipendenti e collaboratori a vario titolo, agiscono nel rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, dichiarando preventivamente eventuali conflitti di interesse ed astenendosi da ogni decisione o attività che ingeneri il rischio di conflitto.
3. I destinatari del presente Codice non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ledere il principio di imparzialità o che in qualsiasi modo possano compromettere l'adempimento dei propri compiti e doveri ed esercitano le proprie prerogative unicamente per le finalità di interesse generale per cui sono stati conferiti.
4. I destinatari del presente Codice orientano il proprio agire ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, seguendo nella gestione delle risorse una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i soggetti interni ed esterni alla Fondazione i destinatari del presente Codice assicurano la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari del loro agire o che comportino discriminazioni basate su nazionalità, origine etnica, sesso, caratteristiche genetiche, lingua, credo religioso, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età o su altri diversi fattori.



*Handwritten signature or initials.*



# Istituto Educativo Femminile Mondragone

Museo del Tessile e dell'Abbigliamento  
"Elena Aldobrandini"

6. I destinatari del Codice ispirano il proprio agire alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni ed in particolare con la Regione Campania, assicurando tra l'altro lo scambio e la trasmissione delle reciproche informazioni e dei dati anche per via telematica, nel rispetto della normativa vigente e garantendo ogni forma di cooperazione che si rendesse necessaria o utile.
7. Costituisce infine principio generale che le attività della Fondazione abbiano una registrazione adeguata, in modo da rendere possibile la verifica del processo istruttorio, di decisione, autorizzazione e svolgimento, garantendo ove necessario un adeguato supporto documentale al fine di rendere possibile, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha istruito, deliberato, autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. A tal fine la Fondazione si doterà di adeguati modelli organizzativi, in grado di articolare e definire procedure e responsabilità.
8. Il presente Codice contiene in sé anche norme e principi organizzativi e gestionali, volti a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità. A tal fine esso dovrà essere fatto sottoscrivere a tutti coloro che vogliono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.
9. I destinatari del Codice di Comportamento che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con la Fondazione e saranno soggetti alle sanzioni previste. Il Presente codice è previsto è collegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato da questa Fondazione con data 31/03/2016 con provvedimento n. 3 e pubblicato sul link trasparenza del Portale della Fondazione.

## Articolo 4

### PRINCIPIO DI LEGALITÀ E RAPPORTI CON I TERZI

1. Nel rapporto con i terzi la Fondazione presta particolare attenzione ad ogni atto, comportamento o accordo, in modo che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità.
2. Nel corso delle trattative con i terzi, la Fondazione si astiene dal tenere comportamenti che possano influenzare indebitamente la decisione della controparte. In particolare, non è consentito esaminare o proporre opportunità che possano avvantaggiare a titolo personale gli interlocutori, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.
3. Qualora la Fondazione si avvalga di un consulente esterno per essere rappresentata o ricevere assistenza tecnico-amministrativa, nei confronti di tali soggetti e del loro personale si applicano le stesse direttive valide per i dipendenti o i collaboratori della Fondazione. Inoltre, la scelta di detti consulenti verrà operata sulla base di criteri di cui al Regolamento interno e nel rispetto dei principi di professionalità e correttezza, escludendo chiunque abbia con la Pubblica Amministrazione vincoli di stretta parentela o rapporti organici o di dipendenza, anche indirettamente o per interposta persona.
4. È fatto esplicito divieto di destinare erogazioni, contributi, finanziamenti, sgravi ricevuti da organismi pubblici o privati nazionali o comunitari o extracomunitari per scopi diversi da quelli a cui sono destinati.

## Articolo 5

### PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

1. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni o in genere agli atti in cui abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. In caso di contrasto, sull'obbligo di astensione decide il Presidente e, qualora l'obbligo di astensione riguardi il Presidente, decide a maggioranza l'organo coinvolto.





# Istituto Educativo Femminile Mondragone

Museo del Tessile e dell'Abbigliamento  
"Elena Aldobrandini"

2. Allo stesso modo essi si asterranno da qualsiasi tipo di comportamento che possa in qualche modo influenzare la decisione degli altri componenti del Consiglio di amministrazione o da qualsiasi tipo di pressione che voglia condizionare analogamente la decisione della struttura amministrativa.
3. I componenti degli organi della Fondazione si astengono anche dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero, al di là della rappresentanza istituzionale dell'ente all'interno dell'organo della Fondazione, di eventuali altri enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.
4. Quanto previsto ai punti che precedono si applica anche ai dipendenti e collaboratori della Fondazione che partecipano a qualsiasi titolo ai processi decisionali dell'ente.

## Articolo 6

### PRINCIPIO DI LEGALITÀ, INTEGRITÀ, TRASPARENZA

1. I destinatari del Codice agiscono con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astengono in genere dall'effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività della Fondazione, chi opera presso la medesima non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.
3. Chi opera presso la Fondazione non utilizza l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali; non si avvale della posizione che ricopre nell'ufficio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni.
4. Chi opera presso la Fondazione non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.
5. Chi opera presso la Fondazione non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.
6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto.
7. Chi opera presso la Fondazione rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti e in particolare presta la sua collaborazione al "Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione" e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala a quest'ultimo eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.
8. Chi opera presso la Fondazione osserva il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e regolamenti. I dipendenti, in particolare osservano il segreto d'ufficio, la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali.
9. Chi opera presso la Fondazione utilizza il materiale, le attrezzature, i sistemi informatici e telematici, posta elettronica inclusa, per lo svolgimento di attività istituzionali, fatte salve situazioni personali di urgenza.
10. Chi opera presso la Fondazione assicura un uso consapevole e attento dei beni in dotazione e delle risorse energetiche dell'ufficio, anche nel rispetto dell'ambiente e del contenimento dei costi.



*Handwritten signature*



# Istituto Educativo Femminile Mondragone

Museo del Tessile e dell'Abbigliamento  
"Elena Aldobrandini"

## Articolo 7

### PRINCIPIO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. La Fondazione registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni interne, onde attuare la massima trasparenza amministrativa e contabile nei confronti dei soci e, in particolare, della Regione Campania e dei cittadini, al fine di evitare che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli ovvero che i procedimenti appaiano non trasparenti.
2. L'attività amministrativa e contabile è attuata con l'utilizzo di strumenti e procedure, che ne ottimizzano l'efficienza, la correttezza, la completezza e la corrispondenza ai principi contabili, nonché favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni.
3. La Fondazione ritiene che la correttezza e la trasparenza dei bilanci siano valori non negoziabili.
4. La Fondazione si impegna a prestare la massima collaborazione alle Autorità o ai soggetti competenti per le verifiche, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle proprie attività, beni ed operazioni, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta ricevuta dai medesimi soggetti.

## Articolo 8

### DISPOSIZIONI FINALI

1. La Fondazione dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i componenti degli organi della Fondazione, ai propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi.
2. La Fondazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice.
3. E' fatto obbligo ai componenti gli Organi della Fondazione, ai Dipendenti, ai Consulenti, a chiunque abbia rapporti a qualsiasi titolo con la Fondazione di rispettare il presente Codice.

